

Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, con procedura ristretta ed accelerata, per la manutenzione degli impianti di condizionamento d'aria di proprietà del Ministero dell'Interno ed aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dott. _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/05/2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8/06/2007 visto n. 3331 - sono presenti:

1) Il Dott. _____, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. _____, nato a _____ il _____ - nella sua qualità di rappresentante legale della Società _____, con sede legale in _____, via _____, n. _____ - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale n. _____, partita IVA _____ con oggetto sociale: " _____", come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

- a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/TLC.2089.A.10.27.2013 del 6 maggio 2015, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione, comprensivo di aggiornamento tecnologico, degli impianti di condizionamento di proprietà del Ministro dell'Interno.

- b) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 1.096.581,00, oltre IVA al 22%, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- c) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 27/05/2015 n. 2015/S 100-182761, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 61 del 27/05/2015, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio e Campania;
- d) sono pervenute n.____ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società _____, con sede legale in _____, al prezzo di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro _____.
- e) la Società “_____” viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, validità ed importo contrattuale)

Oggetto del contratto

Il presente atto ha come oggetto la manutenzione degli impianti di condizionamento d'aria di proprietà del Ministero dell'Interno e relativo aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti, dettagliatamente descritti nell' "Allegato 1", rientranti nelle competenze del V° Settore – Telecomunicazioni dell'Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali, delle Zone Telecomunicazioni Lazio e Campania/Molise, dettagliatamente descritti nell' "Allegato 1" che forma parte integrante del presente contratto.

Costituisce oggetto della fornitura:

Servizio di manutenzione :

- Manutenzione Ordinaria;
- Manutenzione Straordinaria;
- Presidio per la gestione e manutenzione degli impianti di condizionamento d'aria;
- Servizio di Help Desk;
- Reperibilità e interventi in orario straordinario (notturno e festivo).

L'erogazione del servizio di manutenzione dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

Obiettivi tecnico – funzionali:

- istituire un sistema di raccolta delle “informazioni di base” e di aggiornamento con le “informazioni di ritorno” a seguito degli interventi, che consenta, attraverso l’implementazione e il costante aggiornamento del “sistema informativo”, di conoscere e mantenere correttamente gli impianti in tutte le sue componenti;
- consentire l’individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle caratteristiche degli impianti da mantenere in efficienza;
- definire le figure degli operatori tecnici individuali per l’esecuzione, corretta ed efficiente, degli interventi;
- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione.

Obiettivi economici:

- ottimizzare l’utilizzo dei sistemi e prolungarne il ciclo di vita con l’effettuazione d’interventi manutentivi mirati;
- conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici, sia con la riduzione dell’insorgere dei guasti, rendendo minimo il tempo di mancata disponibilità dei sistemi.

Obiettivi giuridico-normativi:

- stabilire responsabilità e competenze per l’espletamento delle attività oggetto del servizio di manutenzione;
- assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e della qualità ambientale;

- assicurare procedure di verifica e controllo nello svolgimento delle attività di conduzione “tecnica”.

Aggiornamento tecnologico

L'Impresa garantisce l'aggiornamento tecnologico di quelle apparecchiature compendiate nell' "Allegato 1", colonna "CDZ ", nonché l'aggiornamento tecnologico degli impianti attualmente funzionanti con gas "R22" indicati nella colonna "Tipologia Gas refrigerante" del medesimo "Allegato 1", che dovessero essere oggetto di guasti e malfunzionamenti nel corso della vigenza contrattuale.

Validità ed importo contrattuale

La durata complessiva del contratto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'ammontare complessivo del contratto è di € _____, cui sono da aggiungere € _____ per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € _____

I menzionati servizi dovranno essere resi con le modalità in tutto conformi all'allegato "2" del presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta dell'Impresa del _____, che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.

Opzioni

1. L'Amministrazione, entro i tre anni successivi all'approvazione del contratto, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale ed entro l'importo massimo complessivo di € _____ (IVA esclusa), comprensivo delle eventuali opzioni e rinnovi.
2. L'Amministrazione, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell'art. 57, comma 5, lett. "b", del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., **per un'ulteriore annualità**, del valore stimato di € _____, IVA esclusa.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

L'Amministrazione, alla scadenza dei primi tre anni (qualora non intenda esercitare l'opzione di cui sopra) o in alternativa al termine dell'ulteriore annualità, di cui alla cennata opzione, si riserva, altresì, la

facoltà di disporre la proroga del servizio nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge 12/07/2011, nr. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207;
- f) Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- g) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- h) il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43;
- i) i Regolamenti CE 303/2008; CE 842/2006 e 517/2014;
- j) il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 art. 4;

- k) le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e) (f), (g) (h), (i) ed (j), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f) (g) (h), (i), (j), ed (k) che si intendono qui integralmente trascritte senza,

peraltro, che siano allegati al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile generale di Progetto, Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), Delega al Terzo Responsabile della compilazione della dichiarazione telematica F-Gas)

Ai sensi dell'art. 119 del D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto. Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale assicura altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un Responsabile Generale di Progetto (Project Manager) di comprovata esperienza, per tutte le attività inerenti l'esecuzione del contratto, con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Le Zone Telecomunicazioni Lazio e Campania/Molise ed il V° Settore Telecomunicazioni dell'Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali – Segreteria del Dipartimento della P.S., designeranno il Responsabile “in loco” che provvederà anche alla stesura del cd. “D.U.V.R.I dinamico”. in ottemperanza all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, ed a tal fine si allega pertanto il modello “D.U.V.R.I. Statico”.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 43 del 27 gennaio 2012, che recepisce il Regolamento CE 842/2006, l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto negoziale, è da intendersi delegata e responsabile dell'effettuazione dei controlli sul funzionamento tecnico delle apparecchiature di cui trattasi e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

La medesima Impresa, in qualità di “Terzo soggetto delegato”, entro il 31 maggio di ogni anno, dovrà compilare e trasmettere telematicamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la dichiarazione F-Gas contenente informazioni riguardanti la qualità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto (Art. 16, comma 1 del D.P.R. 43/2012), dandone riscontro all'Amministrazione mediante la consegna dell'“attestazione” di avvenuta dichiarazione” ed invio.

Articolo 4

(Modalità di esecuzione del servizio, termini di adempimento e collaudo)

Per lo svolgimento dei servizi, il personale della Ditta avrà libero accesso ai locali dell'Amministrazione, nel rispetto di ogni eventuale norma di sicurezza prescritta dalla stessa.

Sarà garantita dall'Impresa la continuità e la competenza sul progetto da parte del personale impiegato, allo scopo di ottimizzare le attività progettuali e di garantire la sicurezza e la tutela delle informazioni acquisite.

Entro il termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, l'Impresa dovrà presentare al collaudo la fornitura in opera delle apparecchiature oggetto di aggiornamento tecnologico secondo il "Piano", di cui all' allegato "1".

I medesimi apparati dovranno essere di primaria marca, di pari potenza, migliorativi sotto il profilo dell'efficienza del rendimento e con caratteristiche tecniche superiori, nuovi di fabbrica, nonché conformi alle normative europee o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità d'impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Il collaudo della fornitura in opera sarà eseguito presso il luogo di consegna, da un'apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 7/8/1992, n. 417 e dell'articolo 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Se ritenuto necessario, la Commissione potrà avvalersi della presenza dell'Impresa che dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria, ai fini della citata verifica.

Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell' Amministrazione che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.

Le apparecchiature oggetto di aggiornamento tecnologico restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione del collaudo finale e, di conseguenza, fino a tale data saranno in carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle medesime durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Sono a carico dell'Impresa le eventuali spese per la posa in opera degli impianti oggetto di aggiornamento tecnologico.

In caso di variazione – in aumento o diminuzione – della consistenza degli impianti entro i limiti del quinto contrattuale da sottoporre a manutenzione, i canoni stabiliti per dette prestazioni varieranno conseguentemente secondo gli importi indicati nell' "allegato 2".

Il mancato rispetto del termine indicato al comma 3 comporterà l'applicazione di specifiche penalità indicate nel successivo **Articolo 12 "Penalità"**.

Articolo 5

(Rifiuto e ripresentazione al collaudo)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che l'Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo lettera A/R telefax, e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per il collaudo.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione al collaudo entro il termine prescritto e/o di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 6

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia agli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall' Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell' evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un' esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, nel periodo di esecuzione contrattuale non saranno compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti dell'Impresa per qualsiasi causa.

Articolo 7

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 5% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso "extra" corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall'UTAM. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 8

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e dal DPR 252 del 3/06/1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni..

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio.

L'Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione un danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9

(Vizi)

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, l'Impresa sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 10

(Manutenzione ordinaria e straordinaria, presidio, gestione dei guasti e reperibilità ed interventi in orario straordinario, notturno e festivo, livelli di servizio)

Manutenzione ordinaria e straordinaria

L'Impresa è tenuta a garantire l'efficienza dei sistemi (sia di quelli oggetto di manutenzione che di quelli oggetto di aggiornamento tecnologico) per tutta la durata contrattuale del servizio di manutenzione (36 mesi), assicurandone il funzionamento secondo i "Livelli di Servizio" (SLA) specificati nel successivo Paragrafo, con l'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dovrà essere previsto un "calendario lavorativo" relativo agli impianti di condizionamento oggetto della manutenzione preventiva/programmata, al fine di dettagliare modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie da rispettare nei vari periodi dell'anno per l'erogazione del servizio stesso, rendendo edotto il "Responsabile in loco" individuato dall'Amministrazione delle eventuali variazioni rispetto a quanto stabilito nel "calendario lavorativo".

Il piano di manutenzione ordinaria, avente lo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema, deve prevedere visite con cadenza quadrimestrale per i condizionatori installati negli uffici e visite con cadenza mensile per i condizionatori installati nelle sale apparati, necessarie all'effettuazione della manutenzione ordinaria, nonché tutti gli interventi che si rendono necessari in caso di avaria, totale o parziale, degli apparati.

I guasti emergenti dovranno essere trattati in regime di **manutenzione straordinaria**, sempre a carico dell'Impresa, a seguito di chiamata da parte del cliente, con interventi di ripristino secondo i "livelli di servizio" (SLA) indicati al successivo Paragrafo.

Presidio

L'Impresa assicura un servizio di presidio permanente presso la sede del Palazzo Viminale, con la presenza di n. 2 tecnici "Frigoristi", in possesso delle certificazioni e dei requisiti tecnico-professionali come indicato nel capitolato tecnico, a disposizione dell'Amministrazione, per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Il servizio di presidio verrà svolto dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

L'Impresa si impegna ad assicurare la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti descritti, in dettaglio, nell' "allegato 1", che fa parte integrante del presente contratto.

La periodicità delle operazioni di manutenzione, le modalità di esecuzione e di intervento sono descritte nell' "allegato 2", anch'esso facente parte integrante del presente contratto.

Il "Responsabile in loco" dovrà provvedere ad annotare su apposito registro, a fianco dei nominativi del personale dell'Impresa, l'effettiva resa del servizio.

L'Impresa non sarà responsabile di malfunzionamenti su impianti da essa mantenuti, qualora l'Amministrazione proceda autonomamente ad eseguire modifiche.

Eventuali ripristini di quegli impianti che hanno subito modifiche da parte dell'Amministrazione verranno quotate a parte dall'Impresa e dovranno essere approvate dall'Amministrazione stessa.

Gestione dei guasti

L'Impresa predispose un'utenza telefonica, **attiva dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle 17.00**, dimensionata per la corretta ed efficiente gestione delle richieste d'intervento, mettendo altresì a disposizione una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale sistema alternativo per l'inoltro delle richieste, che potranno essere trasmesse anche direttamente dagli Uffici interessati.

Per tale servizio l'Amministrazione potrà contattare telefonicamente e/o a mezzo posta certificata (PEC) il tecnico dell'Impresa in turno, il quale provvederà ad intervenire "on site" secondo i tempi di intervento indicati nel successivo Paragrafo "Livelli di servizio", effettuando tutte le operazioni necessarie per consentire la ripartenza dei macchinari.

Ogni eventuale intervento sarà documentato da un "report" che ne descriverà in sintesi l'attività svolta, intendendosi inclusi nell'intervento la fornitura sia di parti di ricambio che dei materiali di ausilio all'attività del tecnico.

L'Impresa dovrà individuare e porre a disposizione dell'Amministrazione un sistema di certificazione di ricezione delle richieste di intervento per entrambe le modalità indicate (via telefono o via PEC).

Servizio di reperibilità ed interventi in orario straordinario

L'Impresa è tenuta a garantire altresì un servizio di reperibilità **negli orari notturni e nelle giornate non lavorative (domenica e festivi) e comunque negli orari non coperti dal servizio di presidio** per la gestione corretta ed efficiente delle richieste d'intervento e dei relativi guasti.

Per tale servizio l'Amministrazione potrà contattare telefonicamente il tecnico dell'Impresa in turno, il quale provvederà ad intervenire secondo i tempi di intervento definiti nel successivo Paragrafo tutte le operazioni necessarie per consentire la ripartenza dei macchinari nel rispetto dei "**Livelli di Servizio**" (SLA) di seguito definiti.

Le chiamate e gli interventi potranno essere illimitati.

Livelli di Servizio (SLA)

Nella definizione dei livelli di servizio si fa riferimento al concetto di guasto bloccante o non bloccante. Nello specifico, si intende per “*guasto bloccante*” un guasto o anomalia bloccante tale da impedire l'utilizzo totale degli impianti e/o l'erogazione di uno o più funzionalità.

Viceversa si intende per “*guasto non bloccante*” un guasto o anomalia che blocca o invalida una o più funzioni di un singolo apparato senza compromettere il funzionamento dell'intero sistema in quanto esiste una o più procedure alternative per superare l'inconveniente.

Nella definizione di “**tempo di intervento**” si fa riferimento al tempo intercorrente tra la richiesta di intervento e l'inizio dell'intervento di manutenzione.

Nella definizione di “**tempo di ripristino**” si fa riferimento al tempo impiegato per il ripristino dell'impianto a partire dalla richiesta di intervento.

L'Impresa deve garantire almeno i sottoindicati tempi d'intervento e ripristino secondo le modalità riportate nella tabella seguente, laddove i tempi indicati sono da intendersi in ore solari:

Tipologia di guasto	Ubicazione Impianti	Tempo di Intervento	Tempo di Ripristino
Guasto bloccante	Uffici	4 ore	12 ore
	Sala Apparati	2 ore	4 ore
Guasto non bloccante	Uffici	4 ore	24 ore
	Sala Apparati	2 ore	8 ore

Il mancato rispetto dei previsti tempi d'intervento e ripristino comporterà l'applicazione delle specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € _____ pari al _____% dell'importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 12

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

Approntamento al collaudo

I ritardi maturati nella presentazione al collaudo della fornitura in opera comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

Tempi di intervento e servizio di reperibilità

Ogni ritardo maturato nel tempo di intervento, stabilito entro le 4 ore dalla chiamata per gli Uffici e entro le 2 ore per le Sale Apparat, comporterà rispettivamente l'applicazione di una penale pari allo 0,15 e allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale per ogni ora solare di ritardo.

Manutenzione

Le penali applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto dei tempi di ripristino, sono le seguenti:

a) disservizi bloccanti

- ripristino entro 12 ore lavorative dalla segnalazione per gli Uffici: penale pari allo 0,16 per mille dell'importo contrattuale per ogni ora solare di ritardo;

- ripristino entro le 4 ore lavorative per le Sale apparati: penale pari allo 0,32 per mille dell'importo contrattuale per ogni ora solare di ritardo;

b) disservizi non bloccanti o anomalie

- ripristino entro 24 ore lavorative dalla segnalazione per gli Uffici: penale pari allo 0,08 per mille per ogni ora solare di ritardo;

- ripristino entro le 8 ore lavorative per le Sale apparati: penale pari allo 0,16 per mille per ogni ora solare di ritardo.

Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 13

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa)

“Aggiornamento tecnologico”:

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto per l'aggiornamento tecnologico delle relative apparecchiature entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura, da emettersi, secondo le modalità di cui alla Legge 24/12/2007, nr. 244, successivamente alla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di favorevole collaudo, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di favorevole collaudo funzionale, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n.231/2002 e ss.mm.ii.

“Servizio di manutenzione”

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto per il servizio di manutenzione entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura, da emettersi secondo le modalità di cui alla Legge 24/12/2007, nr. 244, trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento, e comunque corredata della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio di manutenzione rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

L'Impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificato dal D.L.187/2010.

Le fatture dovranno essere intestate all' Ufficio sottoriportato e inviate con le modalità di cui alla Legge 24/12/2007, n. 244 (Fattura elettronica codice univoco U64LLU), avendo cura di indicare, su ciascuna, il numero di contratto del presente atto ed, obbligatoriamente, il numero CIG _____,

secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari):

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale

Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Via del Castro Pretorio n.5 - 00185 ROMA

C.F. 80202230589

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Il pagamento verrà effettuato, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) presso:

BANCA

Via

C/C N.

IBAN IT

BANCA

Via

C/C N.

IBAN

Le persone delegate ad operare sui predetti conti sono:

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell'articolo 3 – comma 8 – Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui sopra.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 14

(Clausola dell' Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Società, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni simili già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 15

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.

Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni.

Articolo 17

(Responsabilità della Società)

La Società non assume alcun'altra obbligazione e non presta alcun'altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto, salvo i limiti inderogabili fissati per legge.

La Società sarà responsabile per quei danni derivanti da responsabilità di cui all'art. 15 "Brevetti e Diritti d'Autore".

Articolo 18

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito della realizzazione dei beni oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati", dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

È fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;

b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all'Ufficio, Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione”.

L'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.

Articolo 19

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 20

(Salvaguardia dell' obsolescenza)

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell' Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 21

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
- b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottoelencati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e. mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla Società di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta..

Articolo 22

(Recesso dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012)

Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 163 del 12 Aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, nr. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con

preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1. della L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Impresa non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 23

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 24

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____, via _____, _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 25

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 26

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 17 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo Termine Essenziale, ed oltre a quanto contemplato dal comma 3 dell'articolo 20, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4, ultimo comma;
- articolo 10, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo Termine Essenziale, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5, comma 4;

- articolo 6, comma 3;
- articolo 8, ultimo comma;
- articolo 11, comma 4;
- articolo 13, comma 5 e 7;
- articolo 28, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 26, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 27

(Cessione del credito)

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 28

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 29

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante Supplente, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n_____ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- articolo 11 – Deposito cauzionale;
- articolo 12 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 13 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa;
- articolo 14 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 15 - Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 16 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 18 – Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza
- articolo 22 - Recesso dell' Amministrazione;
- articolo 26 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 27- Cessione del credito;
- articolo 28- Risoluzione in caso di condanna penale.

La Società _____